

**COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 12/09/2012**

**Svolgimento del processo**

In data 15.12.2010 era notificato alla società l'accertamento in epigrafe, col quale veniva contestata dal Comune di Palosco l'omessa dichiarazione, per gli anni 2004 e 2005, dell'occupazione di locali ai fini dell'applicazione della TARSU, liquidando le imposte e le sanzioni, oltre interessi, addizionali e tributi provinciali, per importo complessivo di € 12.240,00.

La parte contesta la pretesa dell'ente locale, affermando che nulla deve in quanto non fruitrice del servizio municipale di smaltimento; poi assume che vi sia stata, eventualmente, una denuncia incompleta, non una integrale omissione.

Ritiene altresì erronea l'inserzione dello stabile (mq 269) e dell'area esterna (mq 1.500) nella categoria 04 (botteghe, officine, laboratori, magazzini) e, infine, esclude che la ditta potesse svolgere attività soggetta a tassazione, negli anni di riferimento, perché l'area era sottoposta a sequestro ed era inibito lo svolgimento dell'attività stessa.

Il Comune si costituisce ribadendo la legittimità della propria pretesa.

**DIRITTO**

L'art.62 , co. 1, D.Lgs 507/93 afferma al co.1 che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite; il presupposto impositivo si verifica quando il Comune ha attivato il servizio, anche se la ditta non lo utilizza (sent. Cassazione n. 15568/2004) o incarica altro soggetto di effettuare l'incombenza.

Ai sensi del terzo comma del citato art. 62 sono escluse dalla tassazione solo le superfici ove si formino rifiuti speciali, tossici o nocivi, non assimilabili a quelli urbani, per lo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi.

Gli allegati verbali di sequestro che dovrebbero dimostrare l'impossibilità di svolgimento delle attività sono del 2006 e non pertinenti ai periodi d'imposta in esame.

Osservato poi che la società era tassata per 11 metri, si rileva che non erano stati dichiarati il locale adibito a deposito e l'area scoperta operativa; le sanzioni sono comunque uguali sia nel caso di omessa denuncia di inizio occupazione che di omessa denuncia di variazione.

Da quanto enunciato discende il rigetto del ricorso, al quale consegue la condanna alle spese, a carico del soccombente e a favore del Comune di Palosco, che si liquidano, in relazione all'oggetto della vertenza , ponderata l'attività delle parti, in € 300,00 (trecento/00).

**P.Q.M.**

La Commissione respinge il ricorso e condanna la parte alle spese, a favore del Comune di Palosco, liquidate in € 300,00 (trecento/00).